



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



Italy - Rural Development Programme (Regional) - Liguria

CCI	2014IT06RDRP006
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Liguria
Periodo di programmazione	2014 - 2020
Autorità di gestione	Dirigente pro-tempore del Settore Politiche Agricole e della Pesca della Regione Liguria
Versione	13.0
Stato versione	Aperto
Data dell'ultima modifica	<u>25/01/2023</u>

Indice

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE.....	3
1.2. Modifica a norma dell'articolo 11, lettera b).....	3
1.2.1. Tipo di modifica.....	3
1.2.2. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo)	3
1.2.3. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.....	3
1.2.3.1. Capitolo 8. Descrizione delle misure selezionate	4
1.2.3.2. Modifiche di vari capitoli a seguito dell'introduzione della misura M.22	11

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Liguria

1.2. Modifica a norma dell'articolo 11, lettera b)

1.2.1. Tipo di modifica

d. Decisione di cui all'articolo 11, lettera b), secondo comma

1.2.2. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo)

a. Misure di emergenza

1.2.3. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

1.2.3.1. Capitolo 8. Descrizione delle misure selezionate

1.2.3.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

È introdotta una nuova misura per reagire all'impatto sul settore agroalimentare dell'invasione russa dell'Ucraina. Le ragioni che giustificano l'introduzione sono riportate nelle sezioni "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali" e "Descrizione del tipo di intervento".

1.2.3.1.2. Effetti previsti della modifica

8.2.18. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39 quater)

8.2.18.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui Fondi europei.
- Articolo 39 quater del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
- Articoli 4 e 14, e allegati I, IV e VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.
- Articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
- Articolo 1, punto 1 del regolamento n. 2022/1033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che introduce una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina.

8.2.18.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'invasione russa dell'Ucraina ha determinato una serie di conseguenze negative che si sono abbattute sul settore primario, e che si possono riassumere come segue:

- le restrizioni poste dalla comunità internazionale agli scambi commerciali con la Federazione russa ha immediatamente determinato una diminuzione della disponibilità di alcune basilari materie prime, largamente esportate dalla Russia, tra cui combustibili fossili (gas, petrolio, carbone), metalli grezzi e lavorati, fertilizzanti, torba, fitofarmaci;
- l'aumento del costo dei combustibili fossili, con particolare riferimento al gas, ha determinato un immediato e fortissimo aumento del costo dell'energia elettrica, che in larga parte è ancora prodotta a partire dai combustibili fossili, anche in ambito UE;
- le difficoltà logistiche causate all'Ucraina dall'invasione russa hanno determinato anche una diminuzione della disponibilità di una serie di prodotti largamente esportati dall'Ucraina, tra cui metalli grezzi e lavorati, cereali, oli di semi, legnami;
- la diminuita disponibilità di questi prodotti ha determinato un immediato incremento dei prezzi su tutti i mercati mondiali, e in primo luogo sul mercato europeo, principale destinazione dei prodotti esportati dall'Ucraina;
- considerato che i prezzi di qualunque genere merceologico dipendono, in misura maggiore o minore, dal costo dell'energia, l'incremento dei prezzi di gas e petrolio si è rapidamente esteso anche ai prodotti non direttamente connessi alle esportazioni da Russia e Ucraina;

- infine, la restrizione delle esportazioni verso l'area del conflitto ha ridotto i ricavi delle imprese che esportavano in quelle aree prodotti agricoli e alimentari.

In conclusione, l'effetto combinato di maggiori costi e minori ricavi ha determinato una crisi di liquidità per le imprese agricole, che ha avuto effetti particolarmente acuti nei seguenti settori produttivi:

- settore zootecnico;
- settore olivicolo;

già colpiti da congiunture particolarmente sfavorevoli.

Le congiunture particolarmente sfavorevoli riguardano i settori zootecnico e olivicolo.

Il settore zootecnico, come emerge dallo studio del CREA dal titolo "Guerra in Ucraina: gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane", è uno dei settori più colpiti in termini di incremento dei costi (compreso tra il 45% e il 60%), diminuzione del valore aggiunto (tra il 13 e il 49%), incremento dei costi correnti per unità di lavoro e per unità di valore aggiunto.

Nell'ambito del settore zootecnico, maggiormente colpito dall'aumento dei costi (in particolare dei mangimi), è risultato il comparto delle vacche da latte, una tipologia di allevamento che richiede un consumo maggiore di mangimi rispetto agli altri comparti.

Di qui anche la necessità di una differente forma di sostegno (a livello di importi) tra il comparto delle vacche da latte e gli altri comparti, a favore del primo.

Agli effetti della crisi internazionale si sono sommati, nel 2022, gli effetti della siccità che ha colpito in particolare l'Italia Nord-Occidentale, di cui fa parte la Liguria.

La siccità ha causato una brusca riduzione della produzione aziendale di alimenti per il bestiame. Di conseguenza è aumentata, per gli allevatori, la necessità di acquistare foraggi sul mercato. Il mercato, però, ha offerta scarsa e molto costosa, perché risente dell'effetto combinato di siccità e guerra. È quindi evidente che gli allevatori devono affrontare una crisi di liquidità senza precedenti.

In merito alla quantificazione dell'incremento dei costi per unità di bestiame adulto (UBA), si fa riferimento ai report ISMEA, che davano il costo di produzione del latte bovino a 0,37 €/litro nel 2021

Il già citato rapporto CREA calcola un aumento dei costi correnti del 60% per la produzione di latte bovino. Considerato che i costi correnti costituiscono il 65% dei costi totali, il costo di produzione attuale arriva a 0,51 €/litro, con un incremento di 0,14 €/litro. Considerando una produzione media di 60 q/anno di latte per vacca, l'incremento dei costi di produzione è di 840 €/vacca.

Per la produzione di carne, interpolando i dati pubblicati da ISMEA si può calcolare un costo di produzione di 4 euro/kg. L'incremento dei costi correnti, già citati, ammonta al 45%. Considerato che i costi correnti costituiscono il 65% circa dei costi totali, il costo di produzione attuale della carne bovina ammonta a 5,16 €/kg, con un incremento di 1,16 €/kg. L'incremento ponderale di un vitellone medio (che vale 0,6 UBA) è di 0,8 kg/giorno, cioè di circa 300 kg/anno. In definitiva, l'incremento del costo di produzione della carne è di $(300 \times 1,16) / 0,6 = 580$ €/UBA.

Anche il settore olivicolo si trova in una congiuntura particolarmente sfavorevole. La produzione 2021/2022 è stata pessima, dal punto di vista quantitativo, collocandosi a circa 1/3 della media (circa 5000 tonnellate di olive contro una media di circa 15000 tonnellate). La crisi di liquidità è quindi iniziata con i ricavi particolarmente scarsi ottenuti dalla produzione del 2021/2022. Ad aggravare la crisi di liquidità è sopraggiunto l'aumento dei costi di produzione a causa della guerra in Ucraina.

Il già citato studio del CREA mostra un aumento del costo dei fertilizzanti pari al 250%. Inoltre, si deve considerare il costo della trasformazione delle olive in olio, operata dai frantoi, i quali hanno

applicato alla produzione del 2022 un incremento di costi del 45% in media. Il settore dell'olivicoltura registra quindi un incremento di costi complessivo del 60% circa.

Si deve infine considerare che le aziende olivicole sono spesso di piccole dimensioni, e ciò aggrava il rischio di una redditività aziendale negativa. Anche lo studio del CREA conferma, per il settore olivicolo, un rischio alto di redditività negativa.

Per il settore olivicolo si conferma altresì molto alto l'incremento di costi correnti per unità di lavoro (+5.066 euro), a fronte di un valore aggiunto per unità di lavoro tra i più bassi. Questo dato rafforza la valutazione di una particolare fragilità economica del settore olivicolo.

In merito all'incremento dei costi per unità di superficie (ettaro), secondo il rapporto "La competitività della filiera olivicola", edito dalla Rete rurale nazionale nel 2020, si possono eseguire i seguenti calcoli:

Voce di costo	Costi correnti al 31/12/2020 (€)	Incremento costi correnti al 04/2022 (%)	Incremento costi correnti al 04/22 (€)
Energia	294	110%	323,4
Concimi	179	250%	447,5
Fitofarmaci	114	15%	17,1
Conto terzi (frantoio)	246	45%	110,7
Totale	833	108%	898,7

Ovviamente, anche gli altri settori rilevanti dell'agricoltura ligure (viticoltura, orto-floricoltura) stanno subendo gli effetti dell'aumento dei costi di produzione. Tuttavia la situazione di mercato e l'andamento produttivo di questi settori sono nel complesso molto migliori rispetto a zootecnia e olivicoltura, quindi la crisi di liquidità – pur presente – è maggiormente sopportabile da parte delle imprese.

Al fine di rispondere all'impatto della crisi, la misura M22 intende aiutare i settori maggiormente colpiti ad affrontare l'eccezionale situazione così venutasi a creare, contenendo gli effetti della scarsa liquidità delle imprese, che rischiano di compromettere la continuità delle attività agricole.

Il sostegno pertanto contribuisce all'obiettivo di superare il periodo di crisi mantenendo quanto più possibile la propria competitività. Ne consegue che la misura M22 concorre alla "focus area" 2a (migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole). Nell'ambito della misura M22 è attivata la tipologia di operazione M22.1(2a) - sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina.

8.2.18.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.18.3.1. M22.01 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (art. 39 quater)

Sottomisura:

- 22.1 - sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina

8.2.18.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente tipologia di operazione intende mitigare l'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina, che ha determinato un drastico aumento dei costi di produzione e una crisi di liquidità, per le seguenti cause:

- aumento dei costi delle materie prime che hanno subito, per diversi motivi, una restrizione delle esportazioni da Russia e Ucraina (combustibili fossili, metalli grezzi e lavorati, fertilizzanti, fitofarmaci, cereali);
- aumento generalizzato di tutti i costi di produzione, in conseguenza dell'aumento dei costi dei combustibili fossili e quindi dell'energia;
- aumento dei prezzi dei prodotti agricoli molto minore e molto più lento dell'aumento dei costi di produzione;
- concomitanza della siccità del 2022, che ha aggravato - soprattutto per alcuni settori - gli effetti degli aumenti dei costi di produzione.

L'analisi della situazione reale ha mostrato che i settori della zootecnia e dell'olivicoltura sono i più colpiti, in termini di crisi di liquidità, dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina, a causa dell'effetto concomitante della siccità (per entrambi i settori) e del susseguirsi di annate anomale per scarsa produttività (per l'olivicoltura).

È quindi equo e non discriminatorio consentire l'accesso alla misura 22 per le imprese zootecniche e olivicole, che risentono della crisi in misura più sensibile e urgente delle altre.

Le imprese dei settori sopra indicati rischiano di non avere liquidità sufficiente per alimentare il bestiame o comunque per superare il periodo di crisi e avviare la nuova stagione produttiva. È pertanto previsto il pagamento una tantum di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità, al fine di garantire la continuità dell'impresa.

La tipologia di operazione si inserisce nell'ambito della focus area 2A.

8.2.18.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: sovvenzioni

Sovvenzione. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle aziende agricole beneficiarie.

8.2.18.3.1.3. Collegamenti con altre normative

NA

8.2.18.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori

8.2.18.3.1.5. Costi ammissibili

La misura non prevede il pagamento del sostegno pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari. Il pagamento è effettuato in modo forfettario secondo le modalità stabilite nei successivi paragrafi.

8.2.18.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I beneficiari devono essere in possesso di tutte le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. l'impresa agricola deve essere attiva almeno dal 1° gennaio 2022 e ancora attiva al momento della presentazione della domanda;
2. l'impresa agricola deve detenere almeno 2 UBA (per il settore zootecnico) o almeno 1 ettaro di oliveto.

L'articolo 39 quater del regolamento 1305/2013 stabilisce inoltre che "Il sostegno degli Stati membri contribuisce alla sicurezza alimentare o risponde agli squilibri del mercato e aiuta gli agricoltori o le PMI dediti a una o più delle seguenti attività che perseguono tali obiettivi:

- a) economia circolare;
- b) gestione dei nutrienti;
- c) uso efficiente delle risorse;
- d) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima".

Per rispettare il dettato del regolamento si stabilisce quindi che i beneficiari della misura M,22 devono rispettare almeno uno dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- aziende assoggettate, per l'anno campagna 2022, alla condizionalità e alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) in quanto beneficiarie di pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. Alla presentazione della domanda di sostegno e al momento del pagamento della misura 22, tali aziende non devono aver avuto sanzioni in relazione alla condizionalità e al greening nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto né nel medesimo anno.
- aziende beneficiarie, per l'anno campagna 2022, di uno o più dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 che pertanto rispettano i relativi obblighi di condizionalità ai sensi del REG UE n. 1306/2013. Alla presentazione della domanda di sostegno e al momento del pagamento della misura 22, tali aziende non devono aver avuto sanzioni in relazione alla condizionalità nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto né nel medesimo anno.
- aziende che partecipano a un programma di difesa integrata o di gestione dei nutrienti realizzato o promosso dalla Regione o da un ente accreditato dal sistema regionale;
- aziende che partecipano a un sistema certificato di produzione integrata o biologica.

8.2.18.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La tipologia di operazione beneficia dell'eccezione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 2022/1033, pertanto alla stessa non si applicano i criteri di selezione delle operazioni. Ciascuna domanda ammissibile riceverà il contributo pubblico spettante ai sensi della presente tipologia di operazione.

8.2.18.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del sostegno erogabile, una tantum, per ciascuna impresa agricola è modulato in modo forfettario fino a un importo massimo di € 15.000 per azienda, come segue.

Settore zootecnico:

SCAGLIONI	IMPORTI FORFETTARI
	<i>Vacca da latte</i>
da 1 a 4 UBA	1.000 €
da più di 4 a 8 UBA	2.000 €
da più di 8 a 15 UBA	4.000 €
da più di 15 a 30 UBA	7.000 €
da più di 30 a 50 UBA	13.000 €
oltre 50 UBA	15.000 €

SCAGLIONI	IMPORTI FORFETTARI
	<i>Altre categorie di bestiame</i>
da 1 a 4 UBA	800 €
da più di 4 a 8 UBA	1.600 €
da più di 8 a 15 UBA	3.200 €
da più di 15 a 30 UBA	5.500 €
da più di 30 a 50 UBA	10.000 €
oltre 50 UBA	15.000 €

fermo restando il vincolo di accesso delle 2 UBA.

Settore olivicolo:

SCAGLIONI	IMPORTI
da 1 a 3 ettari	1.000 €
da più di 3 a 6 ettari	2.000 €
da più di 6 a 10 ettari	4.000 €
da più di 10 a 20 ettari	8.000 €
Da più di 20 a 30 ettari	12.000 €
Oltre 30 ettari	15.000 €

Nel caso in cui il numero di domande ammissibili comportasse una spesa superiore alla dotazione della misura, il contributo sarà rideterminato in modo proporzionale per tutte le domande.

Il sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o di un regime privato per rispondere all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina è stato preso in considerazione anche nella definizione dei contributi da versare ai suddetti settori.

8.2.18.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.18.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

La misura è finalizzata a fornire liquidità ai beneficiari per il mantenimento della continuità aziendale. Non sono presenti altre misure o tipologie di operazioni nel PSR che abbiano la medesima finalità. Pertanto non si ravvisano, in tale ambito, rischi legati alla sovra compensazione.

In aggiunta, un eventuale rischio di sovra compensazione deve essere comunque valutato sulla base di un riscontro quantitativo in merito al fabbisogno delle aziende coinvolte. In base ai dati ufficiali disponibili, il valore complessivo della produzione agricola in Liguria si attesta intorno ai 600 milioni di euro per anno. La crisi conseguente all'invasione russa dell'Ucraina ha generato maggiori costi stimabili in 50 milioni di euro. La misura M.22, con una dotazione di circa 4,5 milioni di euro, restituisce alle imprese della Liguria il 9% circa dei maggiori costi subiti.

Queste cifre eliminano quindi un rischio generalizzato di sovra compensazione.

Per quanto riguarda la verificabilità e controllabilità della misura, tutti i criteri di ammissibilità derivano da banche dati amministrative ufficiali.

Non sono presi in considerazione, in nessuna fase della procedura di concessione o di pagamento del sostegno, elementi che richiedono l'acquisizione o l'esame di documenti che non risultano da registri ufficiali né sono previste valutazioni discrezionali.

8.2.18.3.1.9.2. Misure di attenuazione

1. Le condizioni di ammissibilità sono verificati tramite banche dati ufficiali.
2. Non sussistono rischi di sovra-compensazione.
3. Per il resto, la misura prevede aiuti forfettari e non richiede l'esame di documenti di spesa. Di conseguenza, i rischi di errore sono estremamente limitati.

8.2.18.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Sulla base di quanto descritto nei precedenti paragrafi in merito alla sovra compensazione ed ai rischi per la controllabilità dei criteri di ammissibilità, la misura non presenta profili di rischio particolari.

8.2.18.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il metodo di calcolo del sostegno tiene conto dei fattori che, per la specifica e dimostrata situazione di ciascuna impresa, rendono maggiormente critica la mancanza di liquidità in seguito all'incremento dei costi conseguente all'invasione russa dell'Ucraina.

8.2.18.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.18.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.18.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vale quanto riferito in sede di verificabilità e controllabilità della sottomisura, capitolo 8.2.18.3.1.9.1.

8.2.18.4.2. Misure di attenuazione

Vale quanto riferito in sede di verificabilità e controllabilità della sottomisura, capitolo 8.2.18.3.1.9.2.

8.2.18.4.3. Valutazione generale della misura

Vale quanto riferito in sede di verificabilità e controllabilità della sottomisura, capitolo 8.2.18.3.1.9.3.

8.2.18.5. *Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso*

Vale quanto riferito nel metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, capitolo 8.2.18.3.1.10.

8.2.18.6. *Informazioni specifiche della misura*

8.2.18.7. *Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Non pertinente

1.2.3.1.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta di modifica richiede una variazione del set degli indicatori del programma. L'introduzione della nuova misura M.22, infatti, aggiunge due nuovi output al piano degli indicatori di cui al capitolo 11 del PSR: si tratta del numero di aziende che si stima beneficeranno del sostegno e della spesa pubblica totale che si prevede sarà per esse sostenuta. Viene inoltre rivista la quantificazione degli indicatori di output di natura fisica e finanziaria della misura che cede le risorse necessarie a costituire la dotazione finanziaria della nuova misura M.22 (*infra*. modifica capitolo 11).

1.2.3.1.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifica non incide sulla coerenza con l'Accordo di Partenariato.

1.2.3.2. *Modifiche di vari capitoli a seguito dell'introduzione della misura M.22*

1.2.3.2.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

L'introduzione di una nuova misura (M.22) del PSR diretta ad attenuare le ripercussioni negative che hanno colpito l'economia del settore agricolo a seguito del conflitto russo - ucraino, e sulle quali si è ampiamente detto nelle pagine precedenti, impone la modifica di altre parti del programma che a questa introduzione risultano collegate.

L'allocazione, alla nuova misura, delle risorse finanziarie necessarie a sostenerne i potenziali beneficiari (1.956.971 euro in quota FEASR, il 5 % del contributo totale del FEASR al PSR per gli anni 2021 - 2022 e pari a 4.553.214 euro di spesa pubblica totale), presupponendo l'individuazione di una misura (M.4) cui ridurre la dotazione monetaria, comporta innanzitutto la modifica del piano di finanziamento (capitolo 10).

In questa fase avanzata di attuazione del programma, dove, per molte delle sue misure, gran parte delle risorse risultano già impegnate (o perché giuridicamente vincolate da formali atti di concessione o perché già oggetto di espressa richiesta da parte dei beneficiari, che hanno presentato regolari domande di sostegno ritenute ammissibili al finanziamento), le risorse per la nuova misura sono state giocoforza reperite tra le poche ancora libere a disposizione.

In particolare, la scelta è caduta sulla misura M.04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali che, generando, a seguito della chiusura degli ultimi bandi, delle economie ha liberato risorse in grado di

coprire il fabbisogno finanziario della nuova misura di emergenza intesa a fronteggiare una situazione contingente che allo stato attuale ha la massima priorità.

La modifica proposta mira pertanto a rimodulare le previsioni di spesa di questa misura. La priorità e la focus area coinvolte sono, per entrambe le misure, la priorità 2 e la focus area A, di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Le risorse sono trasferite tra misure che fanno parte della stessa priorità e della stessa focus area: ne consegue che anche l'ammontare complessivo previsto per la priorità e per la focus area interessate dalla modifica non varia.

All'interno della misura M.04, la tipologia di intervento coinvolta è la M.04.01.01 - Supporto agli investimenti nelle aziende agricole.

La conseguenza della riduzione delle risorse finanziarie inizialmente riservate alla misura M.04, è il ridimensionamento dei suoi indicatori (*cf.* 1.2.3.2.3).

Naturalmente, infine, non comportando la proposta di modifica una diminuzione delle risorse allocate alle priorità 4 e 5, l'allocazione finanziaria del PSR destinata alle misure rilevanti per l'ambiente e i cambiamenti climatici rimane al di sopra della soglia del 30% di cui all'articolo 59, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Strettamente connessa alla modifica finanziaria risulta quella del piano degli indicatori (capitolo 11) che, oltre a veder aggiunti gli output legati alla nuova misura, necessita anche di una rivisitazione dei valori degli indicatori inerenti alla misura interessata dalla suddetta modifica. La revisione dei valori di alcuni degli indicatori implica poi anche l'allineamento ad essi delle cifre indicate in alcune delle tabelle del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (capitolo 7).

Per maggiori dettagli si rinvia alla sezione 1.2.3.2.3. *Impatto della modifica sugli indicatori.*

Infine, altri capitoli del PSR soggetti a modifica risultano essere il 5, nella parte in cui si provvede ad aggiornare la descrizione della strategia con il riferimento al presupposto della guerra ucraino - russa quale giustificazione per cui è introdotta la misura M.22 e il 12 per aggiornare l'elenco delle misure che non beneficiano di finanziamenti nazionali integrativi.

1.2.3.2.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR è così modificato:

5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA

5.2. La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1

5.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

5.2.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

5.2.2.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

L'elenco delle misure che concorrono alla FA 2A, è generato automaticamente dal sistema SFC.

(...)

M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39 quater)

5.2.2.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

(...)

Per le suddette ragioni si quantifica in 10,20%, la “percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento” quale indicatore target T4. A seguito della pandemia dovuta alla diffusione del COVID - 19, l'Unione europea, con regolamento (UE) n. 872/2020, che ha emendato il regolamento (UE) n. 1305/2013, ha introdotto la nuova misura 21 che prevede la possibilità di concedere un sostegno temporaneo eccezionale a favore delle aziende agricole che hanno subito particolari conseguenze economiche a causa dell'emergenza. Il protrarsi della pandemia ha indotto l'Unione europea a stanziare, accanto alle risorse di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, risorse aggiuntive c.d. EURI [dal regolamento (UE) 2020/2094 che ha istituito lo European Union Recovery Instrument] per il settore agricolo e le zone rurali. A questa focus area sono assegnate parte di tali risorse. A seguito del conflitto russo - ucraino inoltre l'Unione europea, con regolamento (UE) n. 1033/2022, che ha emendato il regolamento (UE) n. 1305/2013, ha introdotto anche la nuova misura 22 che prevede la possibilità di concedere un sostegno temporaneo eccezionale a favore delle aziende agricole che hanno subito particolari conseguenze economiche a causa della nuova emergenza.

(...)

5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11)

La tabella è generata automaticamente dal sistema SFC.

7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI

7.1. Indicatori

Priorità	Applicabile	Indicatore e unità di misura, se del caso	Valore obiettivo o 2023 (a)	Aggiustamento o "top-up" (b)	Adeguatezza o EURI (c)	Target absolute value (a-b-c)
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	X	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	<u>2.819,00</u>		161	<u>2.658,00</u>
	(...)	(...)	(...)		(...)	(...)

(...)

7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

(...)

7.1.1.1. Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)

Applicable Sì

Valore obiettivo 2025 (a): 2.819,00

Aggiustamento "top-up" (b)

Adeguamento EURI (C): 161,00

Target absolute value (a-b-c): 2.658,00

(...)

10. PIANO DI FINANZIAMENTO

10.3. Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2020)

10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 59(4)(d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					<u>35.915.465,3</u> 3 (2A) 8.031.524,36 (3A) 13.369.127,2 9 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI	Main	100%					5.200.395,42 (2A) 0,00 (3A) 0,00 (P4)

(NGEU) / Altre regioni							
<i>Total (EAFRD only)</i>						0,00	<u>57.316.116,98</u>
<i>Total (EURI only)</i>						0,00	<u>5.200.395,42</u>
<i>Total (EAFRD + EURI)</i>						0,00	<u>62.516.512,40</u>

10.3.22. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39 quater)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g, del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 59(4)(d) conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g, del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo o degli strumenti finanziari del FEASR 59(4)(d) 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					<u>1.956.971,00</u> (2A)
<i>Total (EAFRD only)</i>						0,00	<u>1.956.971,00</u>
<i>Total (EURI only)</i>						0,00	<u>0,00</u>
<i>Total (EAFRD + EURI)</i>						0,00	<u>1.956.971,00</u>

11. PIANO DEGLI INDICATORI

11.1. Piano di indicatori

(...)

11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	<u>10,20</u>

Numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	<u>2.061,00</u>
--	-----------------

(...)

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

<i>Denominazione della misura</i>	<i>Denominazione dell'indicatore</i>	<i>Valore</i>	<i>di cui finanziati dall'EURI</i>
(...)	(...)	(...)	(...)
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	<i>N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1)</i>	<u>2.061,00</u>	161,00
(...)	(...)	(...)	
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	<i>Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR</i>	<u>133.282.022,34</u>	8.372.754,07
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	<i>Spesa pubblica totale in EUR (4.1)</i>	<u>72.168.600,26</u>	5.200.395,42
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	<i>Totale spesa pubblica in EUR</i>	<u>88.763.600,26</u>	5.200.395,42
(...)	(...)	(...)	(...)
<u>M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39 quater)</u>	<i>N. di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno</i>	<u>2.024,00</u>	0
<u>M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39 quater)</u>	<i>Spesa pubblica totale in EUR</i>	<u>4.553.213,12</u>	0

11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spesa pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente)

12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO

(...)

12.20. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (art. 39 quater)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali.

1.2.3.2.3. Impatto della modifica sugli indicatori

L'introduzione della misura M.22 e la rimodulazione finanziaria comportano la modifica del piano degli indicatori. Da un lato, infatti, il panel degli indicatori si accresce di due nuovi output (uno di natura fisica - numero delle aziende beneficiarie, uno di natura finanziaria - spesa pubblica), mentre dall'altro la quantificazione di alcuni degli indicatori già presenti viene rivista alla luce della nuova dotazione finanziaria definita per la misura ad essi collegata.

Ad essere modificati sono i valori di alcuni indicatori di output, tre di natura finanziaria (totali della spesa pubblica e totale degli investimenti) e uno di natura fisica (numero di aziende beneficiarie del sostegno), allineati nei valori alla nuova dotazione finanziaria.

Il valore riferito al numero delle aziende agricole beneficiarie del sostegno agli investimenti non è stato ricalcolato in misura proporzionale alla riduzione del corrispondente indicatore di natura finanziaria ma è stato oggetto di una nuova quantificazione, basata sul valore dell'investimento medio. L'incremento generalizzato dei costi, in precedenza più volte citato, induce infatti a prevedere una dimensione economica degli investimenti più alta rispetto al passato. Di qui la necessità di non adottare come base di calcolo per la valorizzazione dell'output una semplice operazione matematica.

Rivisto, al ribasso, risulta anche il valore dell'indicatore di risultato/target T4 - *percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento*, al cui conseguimento concorre la misura M.4, focus area 2A, una parte delle cui risorse va a costituire, come detto, la dotazione finanziaria della misura M.22.

La misura M.22 inoltre finanzia gli stessi beneficiari della misura M.4, focus area 2A (aziende agricole).

Pertanto, strategicamente, parte delle risorse finanziarie, in sede di programmazione destinate a incentivare gli investimenti per l'ammodernamento delle aziende agricole (misura M.4, focus area 2A) viene trasferita per aiutare le stesse aziende agricole ad affrontare la crisi seguita alla guerra russo ucraina. Poiché il sostegno è stabilito a favore degli stessi beneficiari, ma attraverso una misura differente (M.22) che non concorre al conseguimento del target T4, si procede al ridimensionamento del valore obiettivo.

Il piano degli indicatori è strettamente connesso al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. Ne consegue che i valori indicati nel secondo devono uniformarsi a quelli determinati nel primo, in particolare, per la priorità 2, l'indicatore fisico del numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento sommato al numero di aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori. Tale indicatore peraltro continua a rappresentare almeno il 50% della dotazione finanziaria assegnata alla priorità (art. 5 del reg. UE n. 215/2014).

Sempre per la priorità 2, non muta invece l'indicatore finanziario della spesa pubblica totale, dal momento che, come più sopra detto, l'allocazione finanziaria della misura M.22 deriva da un trasferimento di risorse tra due misure appartenenti alla stessa priorità e alla stessa focus area.

1.2.3.2.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifiche al PSR non incide sulla coerenza con l'Accordo di Partenariato.